

DCO 388/2015/R/COM
Orientamenti finali per la definizione
di misure destinate ai clienti di
bonus sociale elettrico e/o gas

Documento per la consultazione

Milano, 30 settembre 2015

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al documento di consultazione n. 388/15/R/COM (DCO 388/2015) con cui l'Autorità prospetta i propri orientamenti finali per l'individuazione di misure ulteriori di tutela dei clienti elettrici e gas titolari di bonus, facendo seguito alla prima consultazione in materia posta in essere con il documento per la consultazione 468/2014/R/COM.

OSSERVAZIONI GENERALI

In linea generale, Anigas solleva forti perplessità in merito ad alcune proposte presenti nel DCO 388/2015 che vorrebbero imporre alle società di vendita l'estensione ai clienti bonus del mercato libero di determinate regole destinate a clienti bonus del mercato tutelato, quali gli obblighi di rateizzazione.

Questo approccio, come peraltro già segnalato nella precedente consultazione, sebbene giustificato dall'oggettiva necessità di sostenere una categoria di clienti domestici in condizioni di disagio economico, rappresenta comunque, con riferimento al mercato libero, un'ingerenza nella libertà economica dell'attività di fornitura energetica. Ciò, peraltro, non tenendo conto che le società di vendita già adottano al loro interno specifiche misure nei confronti dei clienti che hanno difficoltà a far fronte alla spesa per forniture energetiche, concordate direttamente con i clienti interessati e, quindi, migliorative rispetto alle misure regolatorie proposte. In proposito si precisa che l'esercente ha, oltretutto, un interesse diretto a facilitare il cliente nel pagamento delle fatture emesse al fine di abbattere o, quantomeno, ridurre il proprio rischio credito.

Anigas, perciò, ritiene che le misure agevolative dei pagamenti, in particolare con riferimento ai clienti bonus del mercato libero, debbano continuare a costituire una scelta per l'impresa e non un'imposizione regolatoria.

L'esercente la vendita, infatti, non può, per la sua natura intrinseca di impresa operante sul libero mercato, essere chiamato a svolgere direttamente funzioni di tutela sociale, peraltro senza nessuna forma di riconoscimento rispetto al forte incremento dei costi e all'aggravio dell'esposizione finanziaria che si troverebbe a sopportare, soprattutto nel caso venisse attuata la rateizzazione delle fatture di clienti già riconosciuti come morosi.

Occorre altresì evidenziare come alle predette onerose implementazioni lato aziende, corrisponda un beneficio assai modesto per il cliente finale. A questo proposito, Anigas ritiene importante e utile segnalare la necessità da un lato di perimetrare in modo più puntuale i soggetti realmente vulnerabili dal punto di vista economico, dall'altro lato di valorizzare in modo più consistente le agevolazioni. Un simile percorso, oltre a rappresentare una soluzione realmente tutelante per i clienti finali disagiati, sarebbe in armonia con lo sviluppo di un mercato pienamente concorrenziale e con il superamento del regime di tutela.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Rateizzazione (Q1)

Non si concorda con la proposta di estendere ai clienti del mercato libero titolari di bonus energetico le previsioni di rateizzazione previste nell'art. 12bis del TIVG per i clienti in tutela, per le ragioni esposte nelle osservazioni generali.

Si ritiene, tuttavia, appropriato puntualizzare che l'eventuale implementazione delle proposte riportate nel documento, debba necessariamente tenere conto dei nuovi oneri operativi in capo agli operatori che, nel caso del mercato libero, non troverebbero ristoro nella componente a copertura dei costi della vendita al dettaglio, prevista per il servizio di tutela (QVD) e dovrebbero, quindi, essere ulteriormente remunerati.

Rateizzazione a fronte di morosità (Q2)

Oltre a rimandare a quanto già scritto nelle osservazioni generali, si ribadisce quanto espresso con riferimento al DCO 468/2014, vale a dire la non condivisione della proposta di introdurre un obbligo di rateizzazione nei confronti di un cliente finale già costituito in mora.

Qualora l'Autorità intendesse invece procedere alla introduzione di misure di tutela specifiche per i clienti con bonus sociale, si dovrebbe tenere presente che gli operatori del mercato libero hanno già attivato modalità di agevolazioni e rateizzazioni dei corrispettivi; pertanto, tali novità si andrebbero ad assommare a procedimenti interni già attivati in tal senso dai singoli venditori.

Modalità di erogazione del bonus (Q3)

Con riguardo ai clienti beneficiari del bonus energetico appartenenti alla categoria ACR, si osserva che le misure di stagionalizzazione proposte avrebbero un'incidenza minima sul *bonus*, presentando, al contrario, necessità di consistenti modifiche dei sistemi informativi sia per la distribuzione che per la vendita con tempistiche non inferiori a 6 mesi dalla pubblicazione della delibera.

Si segnala inoltre che, per la maggior parte degli esercenti la vendita, la componente di sconto non è passante, in quanto per rispettare il ciclo di fatturazione effettuano ricalcoli senza attendere la fattura di vettoriamento.

In sostanza, a fronte di trascurabili vantaggi per il cliente finale, deriverebbero ingenti oneri per le imprese.

Tempi di attuazione (Q4)

Ribadiamo la nostra posizione espressa in premessa. Tuttavia qualora l'Autorità volesse procedere all'attuazione delle misure proposte facciamo presente che queste per essere implementate necessitano di almeno 6 mesi dalla pubblicazione del relativo provvedimento.